

Breve guida alla scelta del modello dichiarativo

Il primo passo da fare nella gestione degli adempimenti dichiarativi è scegliere il modello. Sono 3 gli strumenti a disposizione per la redazione della dichiarazione dei redditi relativo al 2009:

- Il modello **UNICO**
- Il modello **730**,
- Il modello **UNICO-mini**

Quest'ultimo modello è stato introdotto l'anno scorso; nella sostanza si tratta di un modello unico alleggerito. Esso non può essere utilizzato dai titolari di partita Iva, né dai titolari di redditi di partecipazione, ma solo qualora il contribuente abbia conseguito i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilato, di terreni o di fabbricati, da attività commerciali o professionali occasionali. In realtà si tratta di un modello molto poco utilizzato in quanto presenta alcuni limiti tipici del modello 730, senza però presentare i medesimi vantaggi.

La scelta del modello deve essere effettuata con riferimento al possesso dei requisiti che permettono d'accedere ad una o all'altra delle possibilità e tenendo in considerazione i vantaggi, così come gli oneri (soprattutto di tipo documentale), connessi alla scelta.

Unico	Modello per tutti
730	Utilizzabile con alcuni requisiti (presenza sostituto, assenza alcuni redditi)

Il modello Unico in sintesi

Per cogliere i vantaggi del modello 730, si devono prima di tutto descrivere le caratteristiche essenziali del modello UNICO. Tale modello, in particolare costringe il contribuente ad occuparsi di tutte le fasi connesse alla dichiarazione: oltre all'ovvia necessità di indicare redditi, crediti, ritenute ed oneri, il contribuente si deve altresì occupare della liquidazione dell'imposta (attraverso il calcolo dell'imponibile, il calcolo dell'imposta lorda con applicazione delle aliquote, la quantificazione delle detrazioni effettivamente spettanti, ecc).

Modello Unico a credito	Modello Unico a debito
il contribuente non può immediatamente beneficiare di tale credito, ma esclusivamente opporlo in compensazione di eventuali altri versamenti d'imposta (e l'eccedenza non utilizzata sarà riportata nel successivo modello dichiarativo) ovvero richiederlo a rimborso;	il contribuente si dovrà preoccupare di effettuare i versamenti alla scadenza prevista (sia per quanto riguarda il saldo relativo al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, quanto con riferimento ai versamenti in acconto del periodo d'imposta in corso).

A fronte di questi oneri incombenti sui contribuenti, il modello Unico ha la caratteristica di essere il "modello per tutti", nel senso che non vi sono requisiti specifici da rispettare per l'utilizzo di tale soluzione dichiarativa: quando è pregiudicata la presentazione del modello 730, il contribuente dovrà avvalersi del modello Unico.

Per individuare in quali casi è comunque obbligatorio procedere alla presentazione del Modello Unico si rimanda necessariamente alle istruzioni Ministeriali.

Il modello 730 – aspetti da considerare

Il modello 730 prevede invece precisi vincoli all'ingresso essendo necessario:

- avere un **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) che possa effettuare i conguagli (a debito o a credito) nelle somme periodicamente erogate (busta paga, se trattasi di lavoratore dipendente). Per i dipendenti con contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro deve esistere almeno da aprile a luglio 2009 se il modello viene consegnato al sostituto stesso, ovvero da giugno a luglio se la consegna avviene al CAF/professionista abilitato (in questo caso, al momento della presentazione del modello 730 devono essere conosciuti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio). Per i collaboratori coordinati e continuativi, la presentazione può avvenire esclusivamente tramite CAF/professionista abilitato, quindi il rapporto con il committente deve esistere almeno per i mesi di giugno e luglio.
- che **non siano presenti redditi non contemplati in tale modello**, quali redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo e alcuni redditi diversi non previsti ai righi D4 e D5;
- che il contribuente sia residente in Italia nel 2009 e nel 2010;
- che il contribuente non debba presentare la dichiarazione 770, Irap e Iva;
- non possono essere dichiarati con il 730 i redditi conseguiti dal contribuente defunto;

Il modello 730 non può essere utilizzato per dichiarare un reddito da lavoro dipendente erogato da un datore di lavoro che non assume la qualifica di sostituto d'imposta (come ad esempio i redditi conseguiti dalla *colf*, in quanto il datore di lavoro privato non è sostituto d'imposta); tali soggetti, comunque, possono presentare il modello 730 congiunto se il coniuge è in possesso dei requisiti per accedere a tale modello dichiarativo (presenza del sostituto e assenza di redditi vietati).

In sintesi i vantaggi del modello 730	Credito recuperabile velocemente
	Versamenti eventuali gestiti dal sostituto
	I calcoli sono effettuati dal sostituto

I vantaggi derivanti dell'utilizzo del modello 730 sono di grande rilevanza:

- il principale vantaggio derivante dal modello 730 è quello di **poter beneficiare velocemente del credito derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni**: a differenza del modello Unico, che obbliga il contribuente a riportare in avanti il risultato positivo della liquidazione d'imposta (credito che, se non vi sono altri tributi da versare, risulta sostanzialmente immobilizzato e costringerà il contribuente che intende averlo in restituzione a pretenderlo a rimborso, con i tempi connessi), il modello 730 permette di vederselo riconosciuto tramite conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta nella busta paga/pensione di competenza di luglio/agosto;
- i vantaggi per il contribuente derivanti dall'utilizzo del modello 730 non si esauriscono, però, esclusivamente nel caso di liquidazione a credito, in quanto anche quando dalla dichiarazione scaturiscono dei debiti d'imposta, comunque vi sono degli aspetti positivi derivanti dalla presentazione del 730. Infatti, rispetto al modello Unico, che prima di tutto impone la liquidazione dell'imposta ad opera del contribuente così come peraltro sono a suo carico gli obblighi di versamento attraverso il modello F24, il modello 730 si risolve

nella sola indicazione dei dati all'interno del modello dichiarativo, in quanto le operazioni di liquidazione dell'imposta saranno a carico del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato), mentre le operazioni di versamento saranno effettuate dal sostituto d'imposta tramite trattenuta nella busta paga/pensione del contribuente. Chi presenta il modello 730, in altre parole, una volta adempiuto all'obbligo dichiarativo, potrà disinteressarsi delle operazioni successive, in quanto sono state poste a carico di altro soggetto.

L'unico aspetto negativo del modello 730 risiede negli stringenti **oneri documentali** che sono posti a carico del soggetto che presta assistenza fiscale ma che si ripercuotono anche sul contribuente visto che la loro dichiarazione sarà sottoposta ad una accurata verifica. L'esibizione della documentazione è legata al fatto che il CAF/professionista abilitato, a differenza del sostituto d'imposta, deve apporre il cosiddetto "visto leggero", ossia deve verificare e certificare la rispondenza della documentazione alle prescrizioni normative. Tale obbligo esiste tanto nel caso in cui il CAF/professionista sia interpellato per la compilazione del modello dichiarativo (per ovvi motivi), ma altresì quando il contribuente si rivolge a tale soggetto consegnando un "precompilato" e quindi il soggetto che presta assistenza fiscale è chiamato solo alle operazioni di liquidazione dei dati contenuti in tale modello.

La mancata verifica della rispondenza della documentazione comporta, a carico dei CAF/professionisti abilitati, una sanzione specifica ulteriore rispetto alla sanzione che sarà eventualmente comminata al contribuente in sede di verifica da parte del Fisco.